

CXLIV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge sulla inalienabilità dello stipendio degli impiegati dei comuni, delle provincie ed altri. — Discorsi dei deputati Zucconi, Della Valle e Fani. — Per fatto personale parla il deputato Di San Donato.*

La seduta comincia alle 10.15 antimeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì scorso che è approvato.

Discussione del disegno di legge sulla inalienabilità degli stipendi degli impiegati dei comuni e delle provincie ed altri.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione della inalienabilità dello stipendio a favore degli impiegati di ruolo dei comuni, delle provincie e delle Opere pie.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 156-A).

La discussione è aperta e ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi primo iscritto contro il disegno di legge.

Zucconi. L'onorevole Pasquali nella seconda pagina della sua sottile ed ingegnosa relazione, a proposito della inalienabilità degli stipendi

sanzionata per i maestri elementari con la legge del 19 aprile 1885, si esprime così:

“ Nè la relativa mozione trovò avversari eccetto l'opposizione dell'onorevole deputato, che già aveva combattuto in ugual senso contro la proposta Fusco-San Donato, e che, ripetendo le sue obiezioni, fece fede della tenacità dei suoi propositi, senza però poter impedire l'invocato suffragio legislativo. „

Non so se con queste parole l'onorevole Pasquali abbia voluto sul serio fare un elogio di tenacità di propositi a quel deputato che nel 1881 aveva combattuto, vincendo, la proposta Fusco-San Donato, e che aveva ripetuto le sue idee, a proposito della legge sui maestri elementari, ovvero se egli abbia voluto così trattare questo deputato, da uomo ostinato, o, come suol dirsi comunemente, cocciuto.

Non voglio entrare nel recondito pensiero dell'onorevole relatore; soltanto dirò che egli ha voluto essere pietoso nascondendo il nome del deputato. Ora io farò la rivelazione per completare

la relazione dell'onorevole Pasquali: il deputato a cui egli ha alluso sono io; io che fui sempre contrario al principio della insequestrabilità degli stipendi tanto di quella esistente per gl'impiegati governativi, quanto dell'altra che si vorrebbe introdurre per tutti gli altri impiegati di ruolo dei comuni, delle provincie e delle Opere pie; io che, contrario nel 1881 e nel 1885, rimango della stessa opinione nel 1888.

Non so quale sarà per essere il risultato di questa opposizione e non so quanti saremo qui in quest'aula a pensare così, riconosco anzi fin d'ora che, dal 1881 ad oggi, la posizione è molto cambiata, poichè per verità con la nuova legge elettorale politica fu data un'influenza che prima non aveva a tutta la bassa forza di quegli impiegati che oggi invocano il privilegio della insequestrabilità. E che essi si valgano di quell'influenza per ottenere l'approvazione di questo disegno di legge lo dimostra una circolare che ci pervenne nell'anno scorso quando questo stesso disegno di legge si trovava innanzi alla Commissione, della quale io mi onoro di far parte.

Con questa circolare gl'impiegati ferroviari di Torino paternamente avvertivano i deputati che si terrebbe alto conto nelle future elezioni del voto che essi sarebbero per dare a questo disegno di legge.

La condizione delle cose è mutata anche per questo: che nel 1881 il disegno che io ebbi l'onore di combattere era d'iniziativa parlamentare; mentre oggi è il Governo con tutta la potenza sua che viene qui a sostenere un disegno di legge d'iniziativa propria.

Tuttavia io ancora non dispero del risultato della mia opposizione.

Dirò francamente che io non posso credere che il Parlamento italiano possa approvare il disegno di legge puramente e semplicemente, così come è stato presentato dalla Commissione. E qualora l'opposizione mia giungesse almeno a far riconoscere che il concetto della insequestrabilità assoluta è assolutamente dannoso per gl'impiegati ai quali si vuol recar vantaggio, è un concetto assolutamente poco giovevole, è un concetto, che può esser riguardato, dirò la parola, come immorale, io spero che la Camera vorrà moderare questo concetto, vorrà modificare almeno in parte il disegno di legge quando non preferisca respingerlo.

L'onorevole relatore ricorre anzitutto a memorie storiche.

Egli chiama in suo aiuto tutte le passate legislazioni, incominciando dal Diritto romano. Mi

sia permesso di sbarazzarmi brevemente di questo argomento dell'onorevole relatore, il quale nella sua relazione naturalmente ha fatto sfoggio di tutto il suo ingegno e della sua dottrina.

Egli dice che, anche secondo il Diritto romano, gli stipendi erano insequestrabili; ma contro questa sua asserzione sta il testo della legge 18 del Digesto che egli cita, col titolo: *De re judicata*. Infatti da quel testo, che si legge a pagine 4 e 5 della relazione, si vede che il concetto dei romani era questo: che almeno parte dello stipendio dell'impiegato rimaneva sequestrabile; che bisognava fare la dimostrazione del difetto assoluto di altre rendite, all'infuori di quelle dell'impiego, e in questo caso era lasciato al debitore quanto bastava per gli alimenti.

Questo è il concetto del Diritto romano; ed io lo traggo, non solamente dalla legge citata dall'onorevole relatore, ma anche dalla legge 4ª: "*Stipendia* „ del Codice "*De executione rei judicatae* „ là dove si dice: "*Stipendia retineri propterea, quod condemnatus es non patietur praeses provinciae, cum rem judicatam possit aliis rationibus exequi.* „

Dunque era permessa la sequestrabilità degli stipendi, quando non c'erano altre rendite.

Io trovo, percorrendo la storia, che il principio della insequestrabilità venne sempre più affermato sotto i Governi meno liberali, sotto i Governi assoluti.

Viene esagerato dai commentatori nel medio evo, poi dagli stessi Signori, i quali, per proteggere i propri vassalli, stabilirono questo principio. Viene esagerato sotto i Governi assoluti di Austria e di Germania; ristretto invece sotto i Governi liberali.

Le leggi 19 piovoso anno 3º, e 25 ventoso, anno 9º, non fecero che restituire la sequestrabilità parziale ai soldi dei militari e degli impiegati civili, che prima erano insequestrabili totalmente.

Fu un passo verso la libertà, fatto nel momento in cui la libertà sorgeva.

In seguito, cessata la Repubblica francese, troviamo che si ritorna alla insequestrabilità assoluta. Nel 1848 si restringe nuovamente questo principio, introducendo la sequestrabilità parziale.

Dunque l'invocare gli antecedenti, per dimostrare che il principio della insequestrabilità degli stipendi fu adottato da tutte le legislazioni, se può giovare a convincere che, per una parte dello stipendio dell'impiegato occorre di prenderne un provvedimento simile, certamente non gioverà a

persuadere nessuno che la inalienabilità totale sia una misura liberale; poichè, appunto nelle legislazioni più illuminate e più liberali, noi troviamo che il principio fu limitato. Il che vuole dire che si tratta di un privilegio, non si tratta certo di un provvedimento liberale.

Io, signori, dovrei ripetere qui alla Camera tutti gli argomenti che ebbi l'onore di svolgere nel 1881 per dimostrare che la inalienabilità degli stipendi è veramente un concetto non liberale, dannoso, poco morale; ma vi confesso che, per quanto sia convinto che la Camera d'oggi non sia più la Camera del 1881, per la grande differenza dei suoi membri, ho una certa ripugnanza a ripetermi, perchè temo che si possa credere che io venga qui a recitare una lezione. Perciò sarò breve, e non farò che un cenno di quei motivi che, l'altra volta, ebbero la fortuna di essere così bene apprezzati dai miei colleghi; tanto più che questi motivi mi sembrano di una evidenza tale, da non aver certo bisogno di un lungo svolgimento.

Considerando il principio della inalienabilità nei rapporti e nei riguardi dell'impiegato, non si può negare che sia un principio di restrizione della sua libertà. " *Unusquisque est rei suae moderator et arbiter.* „ Questa è la regola generale. Con la legge della inalienabilità, che cosa si viene a dire? Voi, impiegato, non potete cedere lo stipendio. Poichè il concetto della inalienabilità dello stipendio porta necessariamente, perchè sia efficace, il divieto di cedere lo stipendio.

Ecco la condizione che noi facciamo all'impiegato, rendendo inalienabile lo stipendio. Questa è, naturalmente, una *diminutio capitis* che noi facciamo ai nostri impiegati.

Essi non sono più i padroni, come tutti gli altri, della mercede del lavoro proprio; l'operaio potrà cedere il salario suo, da percepirsi tra un mese, tra due mesi, nessuno certo lo impedirà, nè verrebbe mai in mente a nessuno di creare una legge per impedire agli operai, che, per vivere una vita molto più agiata, possano cedere il loro salario; ma la stessa libertà non si vuol concedere all'impiegato. L'impiegato non deve cedere il suo stipendio, e si dice che non lo deve cedere perchè altro è il salario, altro è lo stipendio, il salario è la mercede del lavoro, lo stipendio no, lo stipendio è il mezzo col quale l'impiegato deve far fronte ai suoi bisogni per adempiere al proprio ufficio. È la differenza notata, molto tempo fa, dal Rocco, nei suoi *Principii di diritto amministrativo*.

Ora io vi confesso che, se questa distinzione fra salario e stipendio si poteva fare ai tempi

del professor Rocco, non mi pare più accettabile oggi, in cui i principii di libertà hanno ormai assodato, che l'impiegato è un cittadino come ogni altro, che lo stipendio è il compenso al lavoro che compie, e che non può avere questa mercede altro carattere che quello precisamente di compenso, e che il contratto che intercede tra la pubblica amministrazione e l'impiegato non è che un contratto di locazione d'opera.

Dunque un ragionamento come questo ripugna al principio della libertà, ripugna alla libertà dell'impiegato, costituisce una diminuzione di capo nell'impiegato stesso. Voi renderete l'impiegato un servo della gleba che non può disporre di quello che guadagna col suo lavoro; e quindi si spiega come, mentre alcuni impiegati, i quali sono pieni di debiti, invocano l'inalienabilità dello stipendio, quelli che non si sentono sotto questa cappa di piombo, quelli che sentono di poter vivere onestamente, scrivono invece a noi, pregandoci di respingere il disegno di legge sulla inalienabilità degli stipendi, appunto perchè questi sentono che con questa legge noi recheremmo un'offesa alla libertà ed alla proprietà loro, impediremmo ad essi di disporre delle cose proprie.

Ma si dice che, comunque sia, questa legge giova perchè impedisce agli impiegati di far debiti.

Di San Donato. Si puniscono le usure!

Zucconi. Delle usure parlerò più tardi, onorevole Di San Donato.

Ora io vi confesso che, quando mi si dice che basta fare una legge per impedire agli impiegati o ad altri cittadini di fare debiti, debbo ridere del concetto che ci formiamo della potenza della legge.

I debiti (faccio eccezione di pochi individui dissipati) ordinariamente non si fanno, o signori, per gusto. Vengono certi momenti nella vita dell'uomo nei quali è indispensabile ricorrere al credito: una sventura domestica, una lunga malattia, il matrimonio della figliuola, un trasloco da un posto ad un altro, molti eventi somiglianti possono costringere un povero impiegato, che ha soltanto il suo stipendio per vivere, di ricorrere al credito.

Credete voi, con la vostra legge, di avere impedito a questo impiegato di fare un debito, quando questo debito sarà una necessità? E lo averlo impedito (ammesso che si riesca a questo) sarà un bene od un male?

Alcune volte, quando non c'è il soccorso del credito, non rimane che il morir di fame. Ora è un bene che l'impiegato non goda più questo credito, e non trovi più un centesimo sul mercato?

Io, o signori, non lo credo.

Io vivo in piccoli paesi, dove l'impiegato ricorre al credito continuamente.

Ricorre al credito del bottegaio, ricorre al credito del vinattiere, del macellaio, del droghiere, del padrone di casa il quale permette che la pigione gli sia pagata postecipatamente; ricorre al credito delle Casse di risparmio perchè queste Casse sanno che l'impiegato potrà pagare.

Ora voi con questa legge che cosa fate? Impedite d'ora innanzi queste oneste anticipazioni che rappresentano atti di filantropia da parte dei piccoli rivenditori, dei padroni di casa; che rappresentano un credito onesto da parte degli istituti locali di credito; impedirete d'ora innanzi che anche gl'impiegati delle amministrazioni civili se ne valgano, come avete impedito che se ne valgano, con la legge del 1864, gli impiegati governativi, i quali non trovano chi faccia loro credito.

Dunque quest'argomento che con la legge attuale s'impedirà di fare i debiti, è un argomento che non regge: perchè in primo luogo voi non potrete impedire all'impiegato di fare debiti, in secondo luogo, anche se poteste impedirlo, lo impedireste nei casi in cui il debito è l'unica tavola di rifugio.

Ma andiamo avanti. Si dice che l'efficacia di questa legge sta nell'impedire che gli impiegati cadano nelle mani degli usurai.

In verità, o signori, nell'udire quest'obiezione, credo che coloro che la fanno scordino interamente i principii sui quali è basato il saggio dell'interesse del danaro; credo che scordino il passato e l'esperienza che abbiamo fatto della legge intorno alla insequestrabilità per gli impiegati e pensionati dello Stato; credo che scordino i principii che regolano gli elementi del profitto dal danaro, perchè si capisce che uno degli elementi più essenziali per determinare l'interesse del capitale, è appunto quello del rischio che si corre.

Colui che vi dà denaro, vuole un profitto maggiore, se il rischio che corre di perdere il proprio capitale è maggiore. Ora, quando è maggiore il rischio di colui che vi presta il denaro? Quando sa di potersi rivalere sul vostro stipendio perchè questo stipendio è disponibile e sequestrabile, o quando sa che questo stipendio non potrà essere un bene *obnoxium creditorum*, come tutti gli altri beni? In questo caso, il rischio essendo maggiore, chiunque vi dia denaro vorrà un interesse maggiore; tutto ciò è elementare. Dunque noi, con questa legge, non è vero che allontaniamo dalle mani degli usurai gl'impiegati; li poniamo invece nelle mani degli usurai, mentre l'impiegato che

può disporre del suo stipendio potrebbe ricorrere benissimo all'onesto credito, potrebbe ricorrere alla Cassa di risparmio, alla Banca popolare del suo paese, la quale può aver fiducia di rivalersi, sapendo che lo stipendio dell'impiegato stesso è sequestrabile.

Ma quando avrete fatto insequestrabile lo stipendio, la Cassa di risparmio e la Banca popolare diranno di no all'impiegato: ed allora a chi dovrà ricorrere? Dovrà senza dubbio ricorrere agli usurai, i quali vorranno un interesse tanto maggiore per quanto è maggiore il rischio che corrono. Tutto ciò, ripeto, è elementare. Ed io in verità non comprendo come oggi si venga a dire che la insequestrabilità serve per togliere dalle mani degli usurai gli impiegati, mentre si diceva tutt'altro tempo indietro.

Io ricorderò solamente il detto di uno dei nostri colleghi; e lo ricordo tanto più volentieri, inquantochè questo nostro collega è della città di Napoli, d'onde soprattutto è venuto questo movimento per chiedere la insequestrabilità degli stipendi.

Nella tornata del 7 dicembre 1875 l'onorevole nostro collega De Zerbi pronunziava in questa Camera queste parole, di cui mi permetto darvi lettura perchè sono molto brevi; parole che dimostrano ad evidenza come la insequestrabilità sia precisamente quella che spinge gli impiegati nelle mani degli usurai.

“ Mi permetto, egli diceva rivolgendosi all'onorevole ministro delle finanze, di richiamare l'attenzione del signor ministro delle finanze sull'articolo 36 della legge 14 aprile 1864, relativo alle pensioni.

“ Questo articolo, come egli sa meglio di me, vuole obligare il pensionista ad esser savio, vuole impedirgli di far debiti, ed ordina però che la pensione sia insequestrabile, salvo il caso dei debiti verso lo Stato o di debiti per assegni alimentari preveduti per legge.

“ L'esperienza ha dimostrato che questa disposizione di legge riesce ad un risultato contrario al fine per cui fu fatta. Quando voi avete chiusa al pensionista la porta del credito onesto, col dimostrare che egli non può pagare perchè la sua pensione è insequestrabile, quando voi avete fatto ciò, allora il pensionista cade nelle mani dell'usuraio. E gli usurai hanno trovato mille mezzi sottili e malvagi per poter avere nei loro artigli il pensionista e fare in modo che la legge sia elusa.

“ Il modo più comune di cui si valgono, io lo

accennerò in due parole; consiste nel far firmare al pensionista una cambiale, e nel dirgli che deve firmarla un altro che per lui si renda garante.

“ Siccome al pensionista non è facile trovare un altro che per lui si renda garante, imperocchè in questo caso non ricorrerebbe ad un usuraio, allora si dice al pensionista che firmi egli stesso con la firma del banchiere A o con la firma del banchiere B, obbligandolo in tal guisa ad apporre una cifra apocrifa, obbligandolo così alla falsità. Quando l'usuraio ha ottenuta questa seconda firma, allorchè scade la cambiale, si rivolge al pensionista e gli dice: o mi paghi con la pensione che riscuoti, ovvero ti mando in galera. E così avviene che il pensionista deve pagare l'usuraio. Voi lo vedete quest'articolo di legge cosa produce? Spinge il pensionista alla colpa, o lo consegna nelle mani dell'usura, ovvero fa l'una e l'altra cosa nello stesso tempo. »

Io godo di aver trovata una testimonianza come quella dell'onorevole De Zerbi, il quale certamente non può essere stato sospetto di avversione all'insequestrabilità, ma che, dall'esperienza dei fatti che si verificavano nel suo paese, fu certamente indotto a parlare in quella circostanza. Dunque io non credo che questa legge sia giovevole all'impiegato, come si dice; questa legge nuoce all'impiegato, soprattutto all'impiegato onesto. E per di più a me pare che sia contraria ai principî della morale.

Vi sono due remore, oggi, per l'impiegato perchè egli sia sobrio, sia previdente, non si induca a far debiti. La prima remora è l'essere convinto che se egli farà dei debiti, o bene o male dovrà pagarli; la seconda remora è che, messo in condizione di doverli pagare, gli potrà avvenire l'altra sventura molto più grave di essere licenziato dal suo posto, perchè manca dei mezzi per proseguire a prestare il suo servizio senza lo stipendio. Ora noi con questa legge togliamo tutte due queste remore. L'insequestrabilità assicura l'impiegato che se troverà uomini di buona fede che gli daranno danaro, egli potrà impunemente ingannarli e non pagarli; e che, anche non pagando i suoi debiti, egli resterà sempre in servizio, perchè appunto questa legge ha lo scopo di impedire il licenziamento degli impiegati. Si dice: ma, in fondo, con questa legge voi create questa posizione.

Chi provvederà danaro all'impiegato *sibi imputet*; sarà colpa sua, non potrà far rimprovero alla legge, perchè *lex dormientibus non assistit*.

Ma bisognerebbe che voi vedeste come ed in quali condizioni l'impiegato ottiene anticipazioni e prestiti, cose che vediamo avvenire tutti i giorni. Avvi, per esempio, un giudice di tribunale, un procuratore del Re, per parlare degli impiegati governativi, i quali, avendo bisogno di danaro, si presentano dall'avvocato, dal cancelliere, dal padrone di casa, o dall'amico, e si raccomandano per essere soccorsi in quel momento difficile per loro. Il prestigio della loro carica influisce ed ottengono il danaro. Il bottegaio non può ricusare l'anticipazione a certe famiglie; e come volete che un esercente ricusi al contabile comunale il quale fa i reparti della tassa, specialmente di quella di focatico, di dare un'anticipazione, di fornire del pane, del riso, del caffè, ecc.? È impossibile. Egli non si mette a lottare contro questo contabile comunale. Come volete che il farmacista dica di no al segretario?

Or bene, tutta questa gente che, o attratta dal prestigio, o dalla pietà, o se volete anche dal timore, fa delle anticipazioni, resterà maggiormente defraudata. Non ne resteranno danneggiati gli usurai, ai quali l'impiegato ricorre meno di frequente.

Ma si aggiunge: le amministrazioni pubbliche licenzieranno gli impiegati che non paghino i loro debiti. È facile però il comprendere che, in questo caso, la legge presente non raggiunge più lo scopo suo, che è quello di conservare alle amministrazioni abili impiegati. Oltre di che questa asserzione, che gli impiegati i quali non pagheranno i debiti verranno licenziati, è una asserzione che è smentita preventivamente, per quanto riguarda gli impiegati governativi, nei quali l'insequestrabilità già esiste. Io, signori, ricordo impiegati abbastanza altolocati, impiegati di prefettura, procuratori del Re, i quali, in un paese dal quale partivano, avevano fatto debiti con la metà degli abitanti.

Ora che cosa ha fatto il Governo a questi funzionari?

In seguito ai ricorsi dei creditori, li ha traslocati. Un trasloco rimedia a tutto; cioè porta il debitore molto più lontano, dalla persona del suo creditore, perchè pensi meno che mai a pagarlo. Questo fa il Governo. E se questo fa il Governo, credete voi che le pubbliche amministrazioni dei piccoli paesi sieno qualchecosa di meglio del Governo? Ma, pel Governo, almeno c'è quest'alta moralità che investe tutto, perchè è il più alto ente dello Stato; e per questo, esso spinge coloro che ne fanno parte, ad affermare i principii della

moralità. Ma, per le piccole amministrazioni comunali, per quelle delle Opere pie, confidate voi che il sentimento della moralità sia così alto, da indurle a licenziare gli impiegati che non pagano i debiti; quando c'è una legge che legittima questo non pagamento?

Perciò, siccome questa legge leva affatto all'impiegato la remora dell'onestà, perchè rende a lui possibile di non pagare i debiti suoi, assicurandogli il posto, io credo che questa legge non corrisponda ai principii della morale, e perciò voterò contro essa.

Ed io vorrei, o signori, che fosse ancora vivente, e che fosse qui in quest'Aula, il nostro compianto amico e collega Arisi, il quale da quei banchi (*accenna l'estrema Sinistra*) nel 1881 sorvegliava a combattere questo concetto dell'insequestrabilità degli stipendi sotto un altro punto di vista.

A me pare ancora di udire la voce simpatica del povero Arisi in quella mattina, in cui fu discusso un identico disegno di legge. Egli sorse ad esclamare: ma siete voi che volete un privilegio come questo? Voi, che tutti i giorni siete bersagliati da lettere continue d'individui, che vogliono impieghi? Voi deputati conoscete, più che tutti gli altri, come una delle più grosse piaghe del nostro paese sia l'impiegomania.

Or bene, costituendo un privilegio come questo, costituendo gl'impiegati in una classe quasi fuori della legge, che cosa fate voi? Spingete sempre più la popolazione sulla via di domandare impieghi. Questa mattina stessa diceva l'onorevole Arisi, è venuto da me un suonatore di trombone il quale, stanco di suonare il suo strumento, chiede di essere fatto uscire in qualche Ministero. Questo avviene a tutti noi continuamente; fornai, calzolai, tutti vengono oggi a domandare impieghi. Anche coloro che guadagnano 10 o 12 lire al giorno si contentano di guadagnare come impiegati 2 o 3 lire al giorno. È una vera mania che diventerà sempre più grande, quando noi avremo fatto dell'impiego un asilo di debitori insolubili.

Quando voi avrete reso possibile che anche gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni non paghino i loro debiti, avrete creato una posizione privilegiata di più, che spingerà i cittadini a domandare impieghi.

Anche, considerata sotto questo aspetto della impiegomania, io credo che questa legge non sia buona.

Ma vado più innanzi e domando: si tratta di un privilegio?

Tutto ciò non è sconosciuto nemmeno dall'onorevole relatore, il quale afferma che questo è un *ius singulare*.

Ora è chiaro che un *ius singulare* non si introduce senza estreme necessità.

È lecito quindi domandarsi se questa estrema necessità si verifichi. Ed è tanto più lecito domandarlo, in quanto che lo stesso relatore fa un lungo elenco di eccezioni al principio, che, *bona debitoris obnoxia sunt creditoribus*.

Egli enumera molte di queste eccezioni, le quali bisogna cercare di non accrescere di troppo perchè ogni eccezione di questo principio è un danno per la buona fede e pel credito.

L'abolizione dell'arresto personale per debiti fu, certamente, una misura degna della civiltà presente, ma tuttavia non si può negare che non abbia dato, anche essa, una scossa alla buona fede ed al commercio.

Ora noi, con questa legge della insequestrabilità, veniamo ad aprire una nuova via alla mala fede.

Signori, non si tratta di una piccola cosa. Gli impiegati, secondo un conto che ho potuto fare, in base al censimento del 1881, sono 849,915, ed a tutti si deve estendere questo beneficio dalla legge. Questi impiegati rappresentano quindi oltre il 15 per mille abitanti, dai nove anni in su.

Si tratta quindi di estendere ad un milione circa di persone un privilegio il *ius singulare*. Vediamo se ciò sia necessario.

Queste ricerche, in verità, credevo che si fossero dovute fare prima di presentare un disegno di legge, grave come questo.

Ma, nè nella relazione del Ministero, nè in quella della Commissione trovo affatto la ricerca se sia necessario, e fino a qual punto d'introdurre questo diritto di eccezione. Noi sappiamo che alcune grandi città, Napoli e Torino specialmente, hanno insistito perchè s'introducesse questo sistema della insequestrabilità degli stipendi, dicendo che gl'impiegati delle loro amministrazioni sono oberati di debiti, ed hanno gli stipendi tutti sequestrati. Dalle altre città d'Italia nulla fu chiesto. Alcune hanno seguito l'esempio di Napoli ed hanno aderito, senza però esserci travolte della necessità. Ma l'Italia non si compone solo di tre, quattro o cinque grandi centri, ma anche di minori città e di piccoli centri i quali hanno la loro vita particolare.

Orbene voi fate una legge per contentare quattro o cinque grandi centri, ma scontentate con essa tutti i piccoli paesi d'Italia. Approvata dai grandi centri, sarà riprovata dai piccoli i quali la diranno una legge immorale.

Le ricerche che si erano fatte nel 1881 restano ancora quelle, perchè noi non abbiamo altre ricerche statistiche dal 1881 in qua; ed allora non fu il Governo che le fece, ma una Commissione parlamentare. Ed allora la Commissione parlamentare interpellò le deputazioni provinciali sulla necessità d'introdurre la inasequestrabilità degli stipendi. Solo 27 deputazioni provinciali su 69 consentirono in questo principio. Furono interpellati i municipi del regno e solo 37 si dichiararono favorevoli alla inasequestrabilità.

Simeoni. Ma non furono interpellati.

Zucconi. Lo furono. Guardi la relazione dell'onorevole Fusco.

Risulta dalla relazione del 1881 che i sequestri per gli impiegati delle provincie e dei comuni stanno appena nella ragione dell'uno per mille degli stipendi. Per gli impiegati poi delle ferrovie, i direttori delle quali molto più calorosamente di tutti gli altri hanno appoggiato il concetto dell'inasequestrabilità, ci dicono che, nelle Ferrovie romane, su 9000 impiegati si verificarono 277 sequestri, cioè appena il 3 per mille. Per l'Alta Italia, su 23,640 impiegati, 217 sequestri, vale a dire l'1 e mezzo per mille. Ora quando questa piaga è dell'uno per mille, dell'uno e mezzo per mille, del tre per mille, c'è proprio bisogno d'introdurre un *ius singulare*?

C'è proprio bisogno di fare una legge speciale per abilitare gli impiegati di tutte le amministrazioni, compresi perfino gli impiegati delle Opere pie e delle Casse di risparmio, per abilitarli, dico, a non pagar più i propri debiti? Ma se occorre una legge per il comune di Napoli, fate una legge per il comune di Napoli...

Di San Donato. Non dite solo Napoli!

Zucconi... ma non fate una legge generale, perchè le condizioni generali d'Italia non sono tali da richiedere questa legge!

Di San Donato. Non è decente!

Zucconi. E vengo, onorevoli colleghi, alla ragione per la quale l'onorevole relatore crede che questo principio debba essere affermato da questa Camera.

L'onorevole relatore dice che queste considerazioni sono tutte considerazioni che non meritano alcun riguardo. Sono considerazioni, secondo egli dice, soggettive. Ma c'è una considerazione alta, elevata che adombra tutte queste che io ho fatto: la ragione di ordine pubblico, e la ragione di ordine pubblico è esposta nel paragrafo V della relazione dell'onorevole Pasquali. Egli dice che preme alla pubblica amministrazione che gl'im-

piegati non abbiano preoccupazioni di mente, che non debbano andare a ricercare mezzucci per provvedere al domani perchè lo stipendio è colpito dal sequestro. Quindi è per il buon andamento dell'amministrazione pubblica che bisogna introdurre il principio della inasequestrabilità.

Ma allora, prima di tutto bisognerebbe cominciare in un altro modo: non ai soli impiegati rendere inasequestrabile lo stipendio, ma rendere inasequestrabili anche le rendite a tutti i pubblici amministratori, cominciando da quelli che hanno cariche gratuite; perchè tutti costoro debbono stare con la mente serena.

O com'è che voi pensate all'impiegato, il quale deve eseguire il concetto di un sindaco, e non pensato al sindaco, il quale, forse, gravato di debiti, si troverà pressato dai suoi creditori? (*Voci.* Oh! oh! — *Si ride.*)

Bisogna che pensiate anche a questa inasequestrabilità!

Ma dirò di più che questa ragione, secondo me, trascura un elemento dell'impiegato, perchè l'onorevole relatore non considera che l'abilità dell'impiegato, e dice: c'è un impiegato abile, che ha ingegno, che ha capacità; l'amministrazione non se ne può privare, ma egli non sta tranquillo, perchè è pieno di debiti e di sequestri, e non lavora più con alacrità. Ma, per me, si trascura un altro elemento: io credo che non basti che un impiegato abbia l'ingegno e capacità, occorre anche che sia onesto. Due requisiti deve avere l'impiegato, perchè se all'ingegno non si unisce l'onestà, l'impiegato è più dannoso che utile all'amministrazione.

Che dove l'argomento della mente
S'aggiunge al mal volere ed alla possa,
Nessun riparo vi può far la gente.

Dunque consideriamo se veramente questa legge favorisca gl'impiegati onesti. Io dico di no. Se l'impiegato è onesto e morale, la vostra legge non rimedia niente.

L'impiegato che ha fatto dei debiti, e che si sente, sull'anima, sul cuore, il peso di doverli pagare, non riposa, ad onta che sia inasequestrabile il suo stipendio. Egli, onesto com'è, si priva di tutte le risorse, si riduce a mangiare il pane di crusca e a bere un bicchiere d'acqua, e nient'altro; ma paga i suoi debiti. Ed ecco che le sue preoccupazioni persistono, ad onta della legge della inasequestrabilità. Sapete chi è l'impiegato che, con la legge della inasequestrabilità, riacquista la sua serena calma? Quello che trova che questa legge lo abilita a non pagare i suoi

debiti, e non se ne cura di pagarli: cioè, l'impiegato disonesto. (*Commenti*). Perciò secondo me, nemmeno quest'alta ragione di moralità c'è.

Ma s'invoca un'altra ragione: s'invoca la ragione della logica. Si dice: bisogna esser logici; è stata introdotta la inasequestrabilità, con la legge del 1864, per gli impiegati dello Stato; la avete introdotta di poi per i maestri elementari; quindi, per logica, bisogna che la estendiate agli impiegati di tutte le amministrazioni pubbliche.

Io distinguerei logica da logica: c'è la logica del bene, e c'è la logica del male. Quando un provvedimento non è buono, è giusto d'invocar la logica, perchè sia esteso anche a quelli che oggi non ne sono beneficiati? La logica porterebbe, invece, di modificare il provvedimento non buono che esiste. E dico che questo provvedimento non è buono, perchè tale fu riconosciuto.

In seguito al discorso, che ho avuto il piacere di leggervi, pronunziato dall'onorevole collega De Zerbi, nel 1875, l'onorevole Minghetti, allora ministro delle finanze, rispondeva all'onorevole De Zerbi, che egli aveva riconosciuto che il principio della inasequestrabilità totale era esagerato, e che, nel nuovo disegno di legge sulle pensioni da lui preparato, aveva introdotto delle modificazioni, per modo che si facesse abilità di sequestro sul terzo dello ammontare della pensione.

In seguito, caduto l'onorevole Minghetti, nel 1876, e sorto il Ministero Depretis, una identica domanda faceva l'onorevole Comin, ricorrendo agli stessi concetti dell'onorevole De Zerbi; ed il ministro Depretis ripeteva che egli era pienamente d'accordo col suo antecessore, e che avrebbe presentato in questo senso un disegno di legge.

Dunque è stato riconosciuto già che il principio della inasequestrabilità totale è un principio esagerato, è un principio che merita una riforma.

Ora io dico, riformate quel principio, portate questa riforma, e dopo dite, è logico di estendere anche alle altre amministrazioni pubbliche il principio della inasequestrabilità parziale?

Io credo che fin lì arriveremo ad intenderci, ma finchè voi volete estendere una disposizione cattiva, voi non potete invocare la logica, appunto perchè non c'è logica pel male.

E secondo me non c'è anche per un'altra ragione. Leggete i resoconti parlamentari del 1864 e troverete, che tanto quando si discusse la legge sulle pensioni, quanto allorchè si trattò della legge sugli impiegati civili, la causa principale per la quale fu introdotta quella disposizione, fu questa, che l'inasequestrabilità si reputava necessaria per

una ragione di contabilità, perchè intricavano la amministrazione pubblica i tanti sequestri che si andavano verificando sugli stipendi degl'impiegati.

Ora, se questa ragione ci è per lo Stato, essa non esiste per le pubbliche amministrazioni le quali possono benissimo tener dietro a quei 2, 3 o 10 sequestri che si verificano sugli stipendi dei propri impiegati.

Eppoi c'è, come già diceva, una grande differenza fra gli impiegati del Governo, e gli impiegati delle amministrazioni comunali e provinciali. L'impiegato del Governo rappresenta lo Stato, sta sotto l'alta tutela dello Stato, può essere punito in diversi modi; fra gli altri, con il trasloco dalla Sicilia a Torino, o viceversa; l'impiegato dello Stato non ha contratto, entra in base ai regolamenti, in base alle leggi; l'impiegato provinciale e comunale no, fa un capitolato quando entra, sono tanto diversi i contratti, quanto son diversi gli enti che assumono l'opera di questo impiegato.

Quindi, come volete fare una legge generale per tutti?

Non si può invocare l'argomento dell'analogia e quello della logica fra gl'impiegati dello Stato, e gl'impiegati dei comuni.

Ma si dice: ci sono i maestri elementari. E sia, ma per quelli c'è una ragione che può fino a un certo punto giustificare la misura per essi presa, lo stipendio tenue, che ad essi si dà, può aver spinto la Camera a questo. Soggiungo poi che i maestri elementari, si possono considerare impiegati comunali solo perchè sono pagati dal comune, ma ormai, dopo l'ultima legge appunto che fu votata sul loro riguardo; non possono più riguardarsi come impiegati comunali: i comuni hanno il privilegio di nominarli su terna fatta dal Consiglio scolastico; ma i maestri dipendono soprattutto dal Consiglio scolastico.

Non so se questo nuovo sistema sia stato bene o male: quanto a me votai contro allora e voterei contro anche ora, perchè se lo Stato richiama a sè l'istruzione elementare, farà bene, ed io applaudirò: ma questo sistema ibrido per il quale i comuni sono o non sono padroni dei maestri e sorveglianti delle scuole elementari, è un sistema falsissimo.

Fatto sta però che oggi questi maestri hanno un'indole amministrativa tale che non costituiscono più impiegati comunali propriamente detti, se non perchè sono pagati coi denari del comune.

Secondo me, o signori, noi ci troviamo ancora nelle stesse condizioni del 1876 per mancanza di

studi e di dati statistici su questo argomento, ci troviamo ancora nelle stesse condizioni per le quali la estensione della legge sulla insequestrabilità degli stipendi fu con un ordine del giorno dell'onorevole Fili-Astolfone sospesa e rimandata alla riforma della legge sulle pensioni, e siccome quella legge non fu ancora votata dalla Camera, io credo che la Camera dovrebbe oggi rimanere nelle sue prime decisioni del 1881, sospendere cioè ogni decisione, finchè una riforma sulla legge generale della insequestrabilità degli stipendi non venga fatta.

Ed ora, o signori, debbo io dire due parole sull'estensione della disposizione di questa legge anche ai contratti e ai mutui fatti prima che la legge sia promulgata.

È questa una retroattività?

No, dice l'onorevole relatore. Io convengo con lui: davanti ad un tribunale se noi dovessimo sostenere che la disposizione è retroattiva, certamente soccomberemmo. Riconosco anch' io che retroattività propriamente detta non c'è.

La legge colpisce le cessioni fatte di stipendi, che, non sono ancora maturati, e siccome questo stipendio non è ancora nello stato d'essere, ma in *fieri*, naturalmente non poteva essere colpito da un contratto, che secondo il vigore della legge attuale. Ora viene una legge nuova che dispone per l'avvenire.

Dunque, giuridicamente parlando, siamo d'accordo coll'onorevole relatore, ma qui non siamo avanti al tribunale; qui siamo avanti a deputati i quali debbono far cosa non soltanto giuridica, ma possibilmente onesta.

L'onorevole relatore dice si tratta di diritti *in spe*. I creditori che pel passato hanno dato danno agl'impiegati avevano speranza di riprenderlo sullo stipendio, perchè speravano che questo si conservasse libero e non sequestrabile. Ora viene una legge la quale dice: sapete, non è più sequestrabile lo stipendio e questi creditori dovevano sapere le condizioni di coloro, coi quali contraevano, e se questo diritto *in spe* è finito, non ci è offesa per nessuno.

Ecco, io trovo che i diritti *in spe* è la prima volta che sono trattati così dai legislatori italiani. Dei diritti *in spe* si è parlato e si è disposto dal legislatore, per esempio, quando si sono aboliti gli enti ecclesiastici e le cappellanie. I patroni passivi non avevano che diritto *in spe* di essere nominati, ebbene essi sono stati chiamati a percepire la metà dei beni, che componevano la dote dei benefici, pagando una determinata tassa. I primi chiamati al fide-commesso,

non avevano che un lontano diritto *in spe* di succedere al fide-commesso; eppure la legge ha accordato a questi primi chiamati esistenti al momento della promulgazione della legge, che aboliva i fide-commessi, la proprietà della metà dei beni. Ora voi soltanto pei creditori degl'impiegati fate una croce e dite: chi ha avuto ha avuto e carte a monte.

Io vi domando: è onesto questo? Quando un individuo ha prestato il capitale proprio con la certezza di essere pagato dal suo debitore perchè poteva sequestrargli lo stipendio; quando l'impiegato ha fatta la cessione dello stipendio è possibile dire che questa cessione ad un tratto non ha più valore, perchè giuridicamente può sostenersi che la legge non è retroattiva? È possibile lasciare così che la buona fede dei terzi resti ingannata? Tutto ciò permettetemi di dirvi che è veramente enorme. Vi sono dei casi nei quali le cessioni degli stipendi sono state fatte col consenso delle amministrazioni, che pagano questi stipendi, col consenso delle amministrazioni ferroviarie e col consenso delle amministrazioni comunali, le quali hanno annuito a che la cessione si facesse. Ebbene voi con questo articolo di legge mettete nel nulla quelle cessioni, e le dichiarate assolutamente inefficaci. Se, o signori, questo disegno di legge non avesse altro peccato che questo, io credo che esso basterebbe per farlo respingere. E siccome questo io credo che sia il principale scopo, non quello di provvedere all'avvenire, ma quello di fare un *sana totum* per il passato, così io spero che avrò molti seguaci nel non accogliere il concetto che ispira il disegno di legge medesimo.

Signori, io leggendo questo articolo unico del disegno ricevetti la impressione, che ho ricevuta altra volta leggendo il capitolo 25 del "Levitico" quando Iddio diceva a Mosè al paragrafo 10 di questo capitolo 25: "Sanctificabis annum quinquagesimum et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terrae tuae: ipse est enim jubileus. Revertetur homo ad possessionem suam et unusquisque rediet ad familiam pristinam."

A me pare, o signori, che per gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni questo articolo unico non sia che il capitolo 25 del "Levitico" un grande giubileo! (Bravo! — Benissimo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io non contesto all'onorevole Zucconi il diritto di rifare, un po' più illustrato, il discorso che egli faceva nel 1881, a proposito di un disegno di legge, nel quale vi era anche il mio nome fra i sottoscrittori; gli lascio anche

la libertà di dichiarare l'attuale disegno di legge una grande immoralità, ma quello contro cui non posso a meno di protestare è che l'onorevole Zucconi si sia permesso di dire che quest'atto immorale non è domandato che da Napoli. Egli dovrebbe ritirare le sue parole.

Presidente. Onorevole Di San Donato, l'onorevole Zucconi ha accennato a tutti gli argomenti che credeva più opportuni per sostenere la sua tesi, egli però non ha avuto l'idea di attribuire delle intenzioni meno che rette, agli autori di questo disegno di legge, nè certo ha voluto attribuire queste intenzioni ad una provincia anziché ad un'altra.

Credo perciò che non vi sia alcuna ragione di reclami e credo che l'onorevole Zucconi confermerà questa mia dichiarazione.

Zucconi. Io confermo la dichiarazione fatta dall'onorevole presidente, e non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Valle.

Della Valle. Onorevoli colleghi, io ho ascoltato con la più grande deferenza il discorso dell'onorevole Zucconi; e con la stessa considerazione mi son fatto a leggere tutta l'importante discussione avvenuta in questa stessa Camera, ed intorno all'argomento medesimo che dibattiamo oggi, nei giorni 18 e 21 febbraio 1881. E, per verità, il discorso pronunciato allora dall'onorevole Zucconi, come quello pregevolissimo di oggi, mi darebbe la voglia di essere suo seguace, se, oltre all'ammirazione che ho per la forma eletta e l'efficace argomentazione sua, io potessi sentire alquanto scossa in me quella convinzione che ho nell'animo e che è addirittura opposta alla sua. Ma debbo confessare che la mia convinzione, invece, non fu scossa per alcun modo.

Mi preme pertanto di ricordare che io, rappresentante di comuni rurali, per la più parte, non posso avere l'animo occupato a causa di quelle agitazioni, cui l'onorevole Zucconi ha fatto un accenno, forse superfluo, al principio del suo notevole discorso; e, per verità, gli ammonimenti paterni o materni di questo o quel gruppo d'impiegati, di cui egli ha parlato, non possono turbare l'animo mio, come non debbono per certo turbare l'animo di alcuno qua dentro.

Noi siamo qui a discutere una grande questione, non grande pel modo col quale si estrinseca, ma larga pel principio generale cui essa si ispira: il quale principio, a me preme di affermare nettamente fin dal primo momento, non è il principio della insequestrabilità di questo o di quello stipendio; ma è il rudimentale accenno ad un va-

sto principio di vera libertà sociale che si fa strada, e che se la farà malgrado tutte le resistenze conservatrici: che, cioè, un minimo di produzione e di proprietà deve essere al coperto della sequestrazione dei creditori; è lo stesso principio che, nel giure americano, ispira la disposizione legislativa che porta il nome di *homestead*, per la quale il tetto paterno e quel tanto di casa, di attrezzi campestri e di terra che vale ad assicurare lo stretto necessario alla vita di un individuo o d'una famiglia, come quel tanto di produzione personale che risponda a queste prime necessità, è al coperto dall'azione creditoria.

L'onorevole Zucconi potrebbe dire che il caso non risponde in modo preciso a quello che noi oggi discutiamo; ma io mi servirò, allora, delle sue parole stesse e gli dirò, alla mia volta: " Qui non siamo in tribunale. " Qui siamo invece in un corpo politico, nel quale non riesce agevole di dare la misura che si vuole a questa od a quella riforma, sibbene dobbiamo compiere le riforme in quelle configurazioni e in quei limiti che ci si presentano possibili. Noi dobbiamo accontentarci se, anche con forme imperfette e viziose, noi riusciamo ad approssimarci a quegli ideali che contengono la ragione futura dei nostri movimenti sociali. Dunque sbarazziamo il terreno dalle preoccupazioni dell'agitarsi eccessivo e poco opportuno di quelli che l'onorevole Zucconi ha chiamato " la bassa forza degli impiegati, " dappoichè non ne sarà certo turbata la serenità delle nostre discussioni; ma sbarazziamolo pure da certi richiami troppo ripetuti al Diritto romano, cui abbiamo inflitto già tante ferite in ogni occasione, che oggi davvero la resurrezione d'esso sarebbe tentata con poca fortuna: come non è il caso neppure di fare comparazioni fra l'abolizione dei fidecommessi e la insequestrabilità degli stipendi; perocchè l'una cosa giuridicamente e socialmente ha indole troppo dissimile dall'altra.

Del resto quello che mi conforta si è questo: che l'intonazione generale del discorso dell'onorevole Zucconi, secondo che a me pare, rappresenta una certa evoluzione delle sue opinioni sull'argomento. Infatti, dal suo discorso, io credo poter rilevare che egli accetta almeno l'insequestrabilità parziale, della quale mi pare ch'ei fosse assai più reciso avversario alcuni anni fa: e da questo io traggio argomento per dire che certi principii, certi criteri sociali, quando hanno saturato l'ambiente nel quale viviamo, si fanno adito anche di fronte alle convinzioni più profonde, più sincere, e più intelligenti, e tale è appunto, mi preme ri-

conoscerlo, quella dell'onorevole Zucconi su questo argomento.

Dunque muoviamo dalla insequestrabilità parziale. Ma, per verità, allorquando noi abbiamo una insequestrabilità generale, già sancita per una classe, possiamo noi con un tratto di penna, per incidente, in una legge che non è se non la estensione d'un'altra già esistente, stabilire il principio della insequestrabilità parziale? Verrà il giorno, ed io lo invoco, nel quale tuttociò che non rappresenti la prima necessità, rigorosamente intesa, dovrà cadere sotto la legge del sequestro; ma i passi si fanno uno per volta. Oggi facciamo questo, che, se non è un passo perfettamente logico, è per certo un passo politico, e accettiamo senz'altro la legge che c'è dinanzi.

L'onorevole relatore, nella sua pregevole relazione, ha ricordato una sentenza dell'onorevole Mellana, che cioè, quello che maggiormente colpisce le popolazioni, si è la mancanza di logica nelle leggi. Io mi permetto, peraltro, di affermare che sarebbe anche un danno maggiore, se le leggi fossero troppo rigidamente logiche; perchè, a furia di logica astratta, noi verremmo a commettere delle vere iniquità, ledendo senza pietà tutti gli interessi pratici.

Ma lasciamo da parte tutto questo, ed esaminiamo invece la questione con criteri positivi; ed, oso dirlo, con criteri naturali.

Noi ci troviamo davanti ad una condizione di cose che è più forte dei risultamenti delle statistiche. Ci sono dei fatti che ci colpiscono direttamente, e noi non possiamo serrare gli occhi per non vederli.

Il fatto fondamentale è questo, che, pur troppo una gran parte delle pubbliche amministrazioni non vanno, e non vanno, principalmente, perchè gl'impiegati non hanno assicurato il modo di vivere. E questo non avviene in questa o quella parte d'Italia, ma dappertutto e nella maggioranza delle amministrazioni.

Ne ricordo una fra le altre, l'amministrazione ferroviaria, alla quale sono affidate la vita e gli averi dei cittadini, in tante differenti forme. Ebbene, l'agitazione di quegli impiegati è pienamente giustificata, quando la vita di essi non è al coperto dalle più elementari necessità. E noi, corpo politico, non dobbiamo che constatare la condizione di fatto, e portarvi un rimedio rapido e profondo. Col tempo, potremo introdurre tutti quei temperamenti, che l'esperienza e l'opportunità potranno additare. Questa è la questione pratica.

Ma, d'altra parte, per verità, le argomenta-

zioni dottrinali dell'onorevole Zucconi sono così gravi, che, malgrado la mia voglia d'essere brevissimo, non posso lasciarle passare senza fare ad esse alcune obiezioni.

L'onorevole Zucconi ha affermato che l'insequestrabilità degli stipendi rappresenti una vulnerazione del principio di libertà degli impiegati. Ora se, in certi limiti, questo teoreticamente può essere vero, nel fatto, mi permetta l'onorevole Zucconi, che io preferisca che l'impiegato sia piuttosto sotto la tutela dello Stato o dell'Opera pia o del comune, che non sotto la tutela del creditore, che nove volte su dieci, è un usuraio; perchè col fatto, in tutte le amministrazioni, oramai, per mezzo degl'impiegati, chi spadroneggia sono i creditori di essi.

Infatti, noi dobbiamo considerare, che, tra le disposizioni di un'autorità elettiva, la quale sdruc-ciola per ragioni politiche sopra molte considerazioni, e alla quale sfuggono molte particolarità tecniche dell'amministrazione, e l'azione diretta dell'impiegato, il quale sta nell'amministrazione, e vi rimane, mentre gli eletti mutano rapidamente, è l'azione dell'impiegato che assai spesso prevale.

E l'impiegato, posto fra i rimproveri del sindaco o dell'assessore, nonchè la sospensione di un soldo che non percepisce, perchè sequestrato, e le pressioni del creditore, preferisce scontentare l'autorità elettiva, e tenersi buono il creditore, lo strozzino, che può portargli via lo scarso mobilio della sua casetta.

Questo accade tutti i giorni, e l'onorevole Zucconi, per persuadersene, non ha da andare molto lontano: non ha che a guardare intorno a sè, e vedrà a quali proporzioni sia giunta questa lue malefica.

Vedrà anche un'altra cosa; che, cioè, il credito onesto, esercitato verso gl'impiegati, ha un raggio molto ristretto, e che, invece, fin dal primo giorno di bisogno, è l'usuraio che s'impossessa di esso, mentre le Banche sono generalmente assai repugnanti ad ammetterli al credito. Sicchè noi possiamo affermare che di tutti i debiti degli impiegati, un decimo appena rappresenta debiti bancari, mentre tutto il resto è composto di debiti usurari. Ed una prova schiacciante è questa: chi ha reclamato contro questo disegno di legge? Sono forse le Banche? No, signori, non una sola; noi abbiamo avuto, invece, delle petizioni che sono un insulto al senso morale, perchè in esse i creditori confessano cinicamente di percepire altissimi interessi dagl'impiegati, come guarentigia dell'alea del credito. E intanto essi tacciono delle garanzie molto più gravi che esigono dagl'impiegati, più

gravi persino di quella della firma falsa di cui parlò l'onorevole Zucconi, che può rappresentare un caso eccezionale e non la regola.

Vi è, o signori, il sistema delle cambiali complessive, che, pel debito di uno o due impiegati, portano la firma di 10 o 12 di essi. È stabilito una specie di mutuo soccorso di firme, pel quale avviene che quando due impiegati vanno via, qualche altro muore, un altro è destituito, resta l'ultima vittima con 10, 12, 15 mila lire di debito, che non rappresentano che interessi colossali accumulati su d'un capitale già reso, precedentemente, di fatto. Ed allora a questo impiegato non resta che una sola via di salvezza, quella di dar le dimissioni e di allontanarsi dall'amministrazione per non pagare debiti non suoi.

Ora, allorché l'ordinamento di questi crediti ha preso una figura così intricata e complessa, allorché quest'ordinamento è diventato un cancro roditore delle amministrazioni, non è più il caso di discutere; non c'è che l'ablazione recisa, violenta: allontanare quello che turba la moralità delle amministrazioni, ben più gravemente che non un impiegato che può essere indebitato, ma onesto.

Io non ho nessuna difficoltà di affermare, che la taccia di immorale, data dall'onorevole Zucconi a questa legge, non mi pare esatta.

Mi perdoni se io gli dico che questa parola non l'avrei attesa da lui, che pure è stato così equanime e temperato in tutto il rimanente del suo discorso.

Ma vogliamo dire che un impiegato, il quale ha avuto la disgrazia di avere i figliuoli infermi, di perdere il padre, di avere ammalata la moglie per un cattivo parto, se fa dei debiti per soccorrere la sua famiglia, per ciò solo è un cattivo impiegato o un uomo immorale? Lasciate che io, o signori, che pure ho visto da vicino la miseria di questa gente, vi affermi, con piena cognizione di causa che la loro pretesa immoralità il più delle volte ne trae origine da inesorabili bisogni.

E come rimedio a questi suoi mali che cosa gli diciamo noi? Uscite fuori! Ecco il gran rimedio. Andate a patir la fame, andate alla miseria!

Crediamo che l'amministrazione, che agisca in questo modo, farà cosa lodevole ed umana? Crediamo così, forse, di sollevare le condizioni dell'ambiente sociale e di rendere un servizio alla pubblica moralità?

Ma, o signori, per affermare cose siffatte bisogna avere l'animo chiuso alle tendenze e ai sen-

timenti più essenziali del tempo nostro, e crederci rimbalzati in pieno feudalismo.

Io credo che le amministrazioni dovrebbero sentire invece tutto il dovere di stendere la mano soccorritrice ad una classe, che di soccorsi ha tanto bisogno, invece che aggravare su di essi il peso di spietati rigori.

Si dice: ma c'è un altro rimedio: pagate meglio gli impiegati.

Io non ho bisogno di dire che pagare meglio è una frase, non un fatto.

Per lo Stato, per le Opere pie, per i comuni pagarne meglio gli impiegati significa questo; significa prendere un certo numero di milioni, che non vi sono, e destinarli a questo scopo.

Quando si propone come rimedio il pagamento più largo, si deve ancora indicare il mezzo pratico per una riforma così radicale di tutti gli stipendi; perchè non si tratta di un aumento di 10 lire al mese per ciascun impiegato, ma bensì di raddoppiare, di triplicare gli stipendi, se vogliamo che l'impiegato, oltre a potersi sostenere con decoro, abbia altresì quel tanto di riserva che gli permetta di affrontare tutte le eventualità straordinarie della vita.

Quindi è che, di fronte alla recisa affermazione dell'onorevole Zucconi, che questa legge rappresenta una immoralità, io, senza discutere se giuridicamente rappresenti una cosa più o meno legittima, e normale, non dubito di opporre una affermazione ugualmente recisa, e dico che questa legge rappresenta un sincero, reale e positivo progresso morale.

Dunque non licenziamenti in massa, che sono impossibili, perchè ne risentirebbero danno irreparabile le amministrazioni, presso le quali, del resto, a due anni di distanza si vedrebbero riprodotti gli stessi inconvenienti di oggi: non accrescimento di stipendi, perchè non ne abbiamo i mezzi. Che cosa resta a poter fare? Questo: rimuovere quello che io torno a ripetere attualmente è il cancro roditore delle amministrazioni, e accettare l'insequestrabilità degli stipendi. Che poi si voglia adottare una limitazione di questo criterio, per conto mio ne sarò assai lieto e dirò in quel giorno che sarà un secondo progresso aggiunto al primo; purchè non suscitiamo oggi altri impedimenti: dappoichè, come dal 1881 siamo arrivati al 1888, arriveremo senza nulla fare chi sa a quale anno, e tutto questo andrebbe a scapito della vera e sostanziale moralità delle amministrazioni, che sono infestate da impiegati affamati e miserabili, dietro i quali sta accovacciato inesorabile l'usuraio della peggiore specie,

non già l'usuraio che specula sui vizi del giovanotto discolo, ma l'usuraio che, come il nibbio, tornea e piomba sui colpiti dalla sventura. E per questi usurai in verità, reclamanti o non reclamanti, confesso che le viscere paterne non le ho proprio per nulla.

Resta un ultimo argomento dell'onorevole Zucconi, quello dell'impiegomania. Per verità essa ha preso dimensioni talmente larghe, che ci vuole uno sforzo d'immaginazione per credere che si possa andare al di là di quello cui siamo giunti oramai. Dopo tutto, si tratterà per noi deputati di rispondere a 10 lettere di più al mese.

Ebbene, attribuiremo questo sacrificio a sconto dei nostri peccati! (*Si ride*).

Quel che mi preme di affermare è questo; che noi siamo di fronte a necessità generalmente intese, qualunque sia il numero delle deputazioni provinciali e dei comuni che abbiano risposto a questa o quella circolare. E, in quanto a ciò, se noi vediamo che, nei bollettini sanitari e meteorologici, moltissimi municipi trascurano di mandare le loro risposte; e si tratta di servizi ordinari di statistiche dello Stato; figurarsi se dobbiamo tener conto del fatto che una circolare, spedita da questo o da quel deputato, resti senza risposta da parte di questo o da quel municipio! La condizione degli impiegati dei comuni e delle altre amministrazioni è talmente grave e rovinosa che s'impone a tutti noi assiomaticamente; e le soverchie dimostrazioni sono un vero fuor d'opera.

Ed io dirò un'altra cosa. Noi siamo alla vigilia della discussione della legge comunale e provinciale. Ebbene, io credo di non essere esagerato, dicendo questo: che per me è condizione assoluta per buon successo della riforma, quella di sanificare e di mettere la condizione degli impiegati perfettamente al coperto da questa lotta di tutti i giorni che essi debbono sostenere e per la quale è impossibile che essi abbiano la serenità e l'equanimità necessaria all'adempimento dei loro doveri.

Non posso finalmente, per alcun modo, accettare la distinzione che l'onorevole Zucconi vuole stabilire tra impiegati dello Stato e impiegati del comune. Lo Stato certamente è il più importante complesso di potestà ed attività politiche e sociali. Ma se esso appare, in una sintesi imponente e precisa, agli occhi degli uomini colti, agli occhi delle masse, della gente minuta, la forma rudimentale nella quale esso si manifesta, è quella dell'Opera pia, è quella del comune. Fino al giorno in cui noi, non faremo tutto quello che possiamo per

rendere decoroso e rispettabile agli occhi delle masse il comune e l'Opera pia, noi avremo dato una grandissima scossa allo Stato stesso; poichè se la ragione logica dello Stato può sfuggire agli occhi delle moltitudini, non mai sfuggirà, quella del comune, dove ciascuno trova la tutela dei più elementari servizi pubblici e la tutela del focolare domestico.

Per tutte queste ragioni, io sarò lieto di dare il mio voto favorevole alla legge che ci è presentata. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. La Camera ha inteso quanto grande è il dissidio fra i due oratori che hanno oggi parlato. Il modo migliore e pratico, a mio avviso, è di vedere se sia possibile una via di accordo e di conciliazione.

Il tema è importante e grave. Io miro unicamente a questo: "A rendere limitata negli effetti suoi la legge che è stata proposta, a togliere, alla legge stessa il carattere ingiusto dell'effetto retroattivo."

Quindi è che se io sarò fortunato di trovare una formula che risponda a questo doppio concetto, avrò forse rimosso il dissidio, che si è manifestato, ed avrò agevolato alla legge di toccare il porto.

Confesso che è una concessione e una transazione che io faccio, proponendo questa specie di conciliazione e di accordo, perchè, per quanto ingegnose sieno state le risposte che diede il collega onorevole Della Valle, al collega onorevole Zucconi; nonostante, non lo si può dissimulare, se io non mi inganno, in gran parte della Camera gli argomenti svolti dal deputato Zucconi, e diretti a combattere la legge, destarono una grave, una forte impressione.

Si può, per un momento, checchè abbia opposto l'onorevole Della Valle, negare che questa legge si risolva, in sostanza, in una degradazione giuridica, quando si dice ad un uomo *sui juris*, padrone della cosa sua, padrone del prodotto del suo ingegno, libero dispositore del corrispettivo del suo lavoro, che egli di questo corrispettivo, di questa mercede, di questo *praetium*, di questa *res sua*, non possa e non debba disporre liberamente, come è concesso a tutti gli altri cittadini?

Non si vede, in questo, per quanto si voglia esser benevoli, e per quanto si voglia far dipendere la decisione propria da un altro ordine di idee, non si vede, io dico, una eccezione che urta, che turba, che si impone e che costituisce una

difficoltà seria per colui a cui si domanda il voto su questa legge?

Non preoccupa l'animo di ognuno, questa specie di degradazione morale, di tutela novissima che si costituisce e si crea per un uomo, che, in sostanza volere o no amministra un interesse pubblico? L'impiegato, o signori, è qualche cosa di diverso, per ciò che riguarda la sua missione, dall'uomo privato; egli ha una presunzione di fiducia, una presunzione di estimazione, che lo pone in grado, non di gestire unicamente la cosa sua, ma di gestire la cosa pubblica.

Orbene, a questo funzionario, che è costituito, dalla comune fiducia, in una posizione così privilegiata, voi dite in sostanza: io ti considero come un pazzo, io limito la disposizione delle cose tue, io t'interdico.

Da un lato, immensa fiducia, perchè gli si affida una *res publica* che deve gestire e tutelare, dall'altro, però, la massima sfiducia per ciò che riguarda il suo regime patrimoniale e privato tanto da infliggergli, *a priori*, una vera e propria *diminutio capitis*. Tutto questo desta un senso di amarezza, e di ambascia in chi, come tutti noi, tenga un po' al sentimento della dignità umana. Ma, non ostante, ripeto, qualche cosa si può fare per conciliare possibilmente questi interessi, egualmente delicati e gravi, e per persuadere l'impiegato a questa specie di rassegnazione. Perchè, per me, si parli quanto si vuole di vantaggi; ma è un'onta che si fa a lui, quando, con una legge speciale, lo si sottopone a questo ordine di cautele, giuridiche da un lato, morali dall'altro, ma tutte egualmente dirette a menomare la personalità sua. (*Benissimo!*)

In presenza di tutto questo, io ho sentito un solo obbietto elevarsi da chi, tanto bene, dianzi, sosteneva il voto della legge: ma perchè volete creare una distinzione tra impiegati e impiegati? ma non avete dinanzi a voi la legge del 1864? ma, per quella legge, non avete voi obbligato gli impiegati dello Stato a godere questa specie di eccezione?

Ed io dico che a questo ha risposto, molto e bene come sempre, il collega Zucconi; ma aggiungo che v'è un'altra ragione degna di essere considerata e che io sottopongo al vostro giudizio. Quali sono, o signori, gl'impiegati pei quali noi vogliamo segnare questa disposizione? dettare questa tutela? scrivere questa regola?

Sono impiegati che hanno qualche cosa di diverso dagli impiegati dello Stato; sono funzionari che, d'ordinario, appartengono alle città nelle quali gestiscono il loro ufficio.

Il segretario comunale, il medico condotto, il contabile della Congregazione di carità, il direttore dell'Istituto di credito, sono cittadini nati e cresciuti con noi nei paesi nei quali esercitano il loro ministero. Questa condizione di cose li ha posti in una situazione privilegiata di credito, e di fiducia. E quel credito e quella fiducia che, molte volte, non si concessero all'impiegato del Governo anche costituito in situazione elevata, forse non si ricusarono mai all'impiegato del comune, all'impiegato dell'amministrazione di carità, all'impiegato della Banca popolare, e via dicendo. Ecco perchè un maggior numero di interessi si turba profondamente (più di quanto non avvenisse con la legge del 1864) con la legge posta ora in discussione, che riguarda i funzionari delle nostre amministrazioni locali, legge con la quale si dice a coloro i quali per le ragioni esposte, accordarono credito a questi funzionari che, da oggi in avanti, quello stipendio che costituiva un coefficiente di questo credito, di questa estimazione non è più sequestrabile.

Corre perciò una differenza degna di esame e di considerazione tra l'impiegato governativo, estraneo d'ordinario agli affetti, alle relazioni, alle amicizie della città ove gestisce il suo ufficio, e il funzionario dell'amministrazione locale.

Quindi è che a mio avviso approvare una disposizione con cui si afferma che questi impiegati sono parificati a quelli dello Stato e che lo stipendio per essi non è più sequestrabile, vuol dire dare un colpo estremo senza volerlo (perchè è impossibile che lo vogliate) a tutta questa larga base di fiducia, di credito da cui l'impiegato locale venne fino ad oggi circondato, vuol dire compromettere, senza ragione e senza giustizia molti e molti interessi onestamente e per un ordine di ragioni specialissime costituiti. (*È vero!*)

Io ho inteso dall'onorevole Zucconi che sono circa 800,000 questi impiegati locali, concittadini nostri che gestiscono nelle amministrazioni locali. E quando io ho appreso leggendo uno studio che fu fatto nel 1881, che a questi impiegati vengono annualmente pagati circa 200 milioni di lire, io mi son turbato della grave scossa, della grave perturbazione, della grave commozione che gl'istituti di credito locali, i sovventori onesti, (perchè ce ne saranno degli indiscreti e sono la eccezione, ma ve ne sono degli onesti, e fortunatamente sono i più) verrebbero a risentire quando per mala ventura questa legge, così com'è proposta, venisse votata.

La legge nel modo come è scritta, nel modo come l'ha illustrata l'onorevole suo relatore spiega

la sua influenza in tutto il passato, per cui tutto quell'ordine di obbligazioni, di fiducia, di credito che ho ricordato e che ha avuto il substrato di una aspettativa onesta verrebbe meno per un voto della Camera, voto che in questo caso dovrebbe dirsi destituito d'ogni senso di ragione, di equità, di giustizia.

Ecco le ragioni per cui il collega Zucconi giustamente si preoccupa degli effetti probabili di questa legge, quando, riandando lo spirito della legge stessa, si è domandato se, votandola, è veramente un beneficio che si fa all'impiegato, e alle popolazioni in mezzo a cui egli vive, e ha dovuto concludere di non poter dare il suo voto favorevole alla legge medesima.

Ed ecco altresì la ragione dell'emendamento che, per ogni evento possibile, venne presentato dal collega Mariotti e da me, emendamento che — la Camera dopo le cose esposte deve riconoscerlo — è una specie di transazione, di concessione che facciamo, unicamente allo scopo che l'onorevole ministro e la Commissione lo accolgano, e trovino in questo un modo per rassicurare almeno in parte i cittadini contro quella serie di inquietudini, e di preoccupazioni di cui ho tenuto proposito e salvino così in qualche modo la legge.

Quale è il concetto di questo emendamento? Questo, o signori; limitare possibilmente gli effetti della insequestrabilità; impedire che le disposizioni che noi approviamo esercitino la loro influenza sul passato.

Il concetto mi pare così giusto, così razionale che non capisco la possibilità di un obietto ed ardisco quasi sperare che esso sarà accolto da chi, con molto maggiore autorità della mia, potrà assicurare al progetto così modificato il favore della Camera. Intanto una ragione per cui è necessario emendare la legge è questa.

Quando nella legge del 1864 si scrisse nell'articolo 36, il privilegio per gli impiegati dello Stato, fu preveduto il caso dell'impiegato infedele, il quale avendo male gestito o male esercitato il suo ufficio, avesse potuto compromettere l'interesse economico che a lui era stato affidato. La Camera preoccupandosi di questa possibilità, intese a ripararvi con un'eccezione che fu benefica e nel capoverso dell'articolo 36 fu disposto: "Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedere o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, o per causa di alimenti dovuti per legge".

Ora quest'eccezione, questa specie di salvaguardia, e di sicurezza contro ogni abuso d'uf-

ficio, voi la cerchereste invano, signori, nell'articolo unico con cui la Commissione ha creduto di rispondere al mandato degli Uffici, presentando il controprogetto di legge, che avete dinanzi, perchè in esso è unicamente detto:

"Le disposizioni degli articoli etc. (si richiama anche l'articolo 36 della legge del 1864) sono estese agli stipendii e pensioni dovuti dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviarii e marittimi."

Ora io vi domando: vi pare garantita in questo modo la condizione delle pubbliche amministrazioni, di fronte alle quali per avventura l'impiegato abbia commessa una qualche infedeltà, un qualche abuso?

Evidentemente no.

Nella legge del 1864 si diceva espressamente che in caso di abuso d'ufficio, in caso di vuoto di cassa, un tanto dello stipendio o della pensione dovesse cedere a pro dello Stato allo scopo di riparare il danno che si era arrecato. In questa legge non si dice niente di tutto questo.

Si dice sono estese agli impiegati...

Cuccia. (*Presidente della Commissione*). Legga a pagina 10 della relazione.

Fani. Le leggi, onorevole Cuccia, non si applicano ordinariamente leggendo le relazioni che le hanno precedute: nelle leggi bisogna essere per quanto è possibile precisi e chiari lasciando il meno possibile in balia della interpretazione o dell'arbitrio, e se (quando questa legge fosse votata così com'è formulata), avverrà che una Congregazione di carità, un comune, una Banca avrà ricevuto danno per colpa dei suoi impiegati, facilmente si troverà un avvocato che sosterrà con la legge alla mano innanzi ai tribunali che non può operarsi ritenuta alcuna sul suo stipendio, e che la legge del 1864 non è applicabile a beneficio del comune, dell'Opera pia, della Banca che avranno patito il danno.

In certe disposizioni non è permesso l'equivoco è sempre dannosa la incertezza; e noi ne abbiamo avuto purtroppo un esempio penoso nella legge del 1864: bisognò, o signori, che il Parlamento facesse la legge del 1866 per spiegare quello che aveva voluto dire con quella del 1864.

Abbiamo visto quanti inconvenienti che non si prevedevano si sono verificati per mancanza di precisione e di chiarezza. E noi in presenza di ciò non vorremmo correggere questa legge in modo che sia detto che la eccezione stabilita a bene-

ficio dello Stato dall'articolo 36 della legge del 1864, sia anche estesa ai comuni, Opere pie, Banche popolari e via dicendo?

Ecco perchè io dico, anche dal punto di vista che muove il Ministero e la Commissione, un emendamento in questo senso è assolutamente necessario per affermare che le Opere pie godono lo stesso privilegio dello Stato pel caso in cui un loro impiegato sia venuto meno al suo dovere. Ma io aggiungo che non deve limitarsi a questo la modificazione da introdurre: bisogna fare una disposizione generale che assicuri e tranquillizzi un po' tutti gli interessi che sino ad oggi sono visuti in un'aspettativa onesta e legittima.

È questa la ragione della disposizione generale che il collega Mariotti ed io abbiamo presentata alla Camera con fiducia d'accogliamento. Il nostro emendamento è il seguente:

“ Gli stipendi e pensioni dovute dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi non possono essere per qualsivoglia titolo cedute o sequestrate. ”

E sin qui il concetto è uguale a quello del Ministero e della Commissione... “ oltre il quinto del loro ammontare ” — Questa è l'aggiunta, questo è il minimo che noi scriviamo nella legge a beneficio di tutti coloro che hanno fatto credito all'impiegato sino ad oggi e che gli faranno credito per l'avvenire.

Il sequestro potrà colpire un terzo degli stipendi e pensioni quando si tratti di alimenti dovuti per legge.

Sono queste le modificazioni che vi proponiamo. Sulla misura poi del terzo e del quinto saremo remissivi, avendo questa misura così formulata perchè precedenti autorevoli ci segnavano questa via da tenere. Io ricordo brevissimamente alla Camera questi precedenti anche per meglio confortare le ragioni della nostra proposta.

Io ho veduta un'eccezione, innanzitutto, al principio della insequestrabilità segnata nella legge del 1864 in prò dello Stato ed in prò delle ragioni dei terzi in caso di alimenti. Quando si discusse quella legge gli onorevoli deputati Michellini, Mosca ed altri opinarono perchè questo limite fosse egualmente fissato a tutela di tutti gl'interessi.

Il 14 aprile 1874 gli onorevoli deputati Napodano, Correale ed Ungaro presentarono alla

Camera un progetto diretto a modificare l'articolo 36 che si leggeva a beneficio degli impiegati dello Stato e di restringere l'insequestrabilità ad una parte sola delle pensioni civili. Si erano già manifestati dubbi profondi su quella disposizione per la quale tutto il bene di un impiegato era tolto dalla misura grave del sequestro e questi onorevoli colleghi intendeano evidentemente ripararvi.

Nel 1866 la Camera discusse l'interpretazione da dare alla legge del 1864 in ordine all'effetto retroattivo, ed il compianto deputato Panattoni, (udite le sue parole che sono un ricordo degnissimo) *in nome del rispetto dovuto alla giustizia, ed alla santità delle obbligazioni*, (così riferisce il resoconto di quella discussione) propose che si stabilisse un *minimum* al sequestro degli stipendi in relazione alla rispettiva entità loro.

Anche nel progetto di iniziativa parlamentare degli onorevoli Di San Donato e Fusco riferito dall'onorevole Fusco, nel 1881, fu presentata alla Camera e lungamente discussa questa limitazione che leggevasi negli articoli 2 e 3 ove mentre si stabiliva la insequestrabilità per gli stipendi non superiori a lire 1500, si disponeva il sequestro per una terza parte per gli stipendi da lire 1500 a lire 3000, e per la metà per gli stipendi superiori a lire 3000.

E nel detto articolo 3° si disponeva altresì un'altra eccezione, per cui per cause alimentari, poteva anche sequestrarsi quella prima quota di lire 1500, dichiarata insequestrabile.

Questi sono i precedenti per i quali il collega Mariotti ed io abbiamo con fiducia presentato al voto dell'Assemblea il nostro emendamento.

Ma io ho altresì voluto, studiando un poco il tema, con quel senso di preoccupazione che si deve sempre provare da chi deve svolgerlo innanzi ad un Consesso come questo, dare uno sguardo alle disposizioni dei vari Stati di Europa ed ho trovato che in data 30 dicembre 1876 in Germania era votata la legge sulla insequestrabilità degli stipendi e come ivi sorgesse la questione che agita oggi l'assemblea elettiva italiana, se tutto doveva dichiararsi insequestrabile e se tutte le oneste aspettative dovevano avere nella legge che si votava il loro completo abbandono, e l'eccezione che è in sostanza quella sulla quale io insisto e che raccomando al vostro voto, fu stabilita: fu cioè fissato un limite, entro il quale si poteva esercitare il diritto di sequestro.

I precedenti si citano non solo per avvalorare un caso che sembra nuovo, e che del resto la

Camera già conosce, ma anche per dare un po' di coraggio a chi deve svolgere una proposta nuova.

Certo è poi che a parte anche i precedenti è sempre un atto di giustizia quello che io domando mentre segnando una limitazione alla insequestrabilità, si assicurano tutti gli onesti interessi e tutte le oneste aspettative.

E saranno certo minori i lamenti se queste limitazioni saranno accolte di quello che avverrebbe quando la legge passasse nel modo come propongono d'accordo l'onorevole ministro e la onorevole Commissione.

Questo per ciò che riguarda l'emendamento.

Abbiamo presentato poi una *disposizione transitoria*. Dirò una sola parola su questa per non abusare della pazienza e della cortesia della Camera.

Siamo davanti alla questione dell'effetto retroattivo. Il relatore con dialettica ammirabile ha discusso anche questo tema importante, e nella sua relazione, ha procurato di dimostrare che la legge andando così com'è scritta in esecuzione, colpirà in certo modo anche il passato, ma giustamente e non vi sarà ragione a lamento.

A questo riguardo permettetemi di ricordare rapidamente quello che è avvenuto di fronte alla legge del 1864. Questo ricordo pare a me che sia un ammaestramento utile ed autorevole. Quando fu presentata la legge del 1864 non si discusse menomamente se essa dovesse o no avere effetto retroattivo. La legge fu votata ed annunciata al paese nel modo come oggi si legge. Ora avvenne che nulla avendo la legge disposto sui precedenti sequestri o sulle precedenti cessioni, sorgesse vivo il dibattito se quella legge che era stata votata nel 1864, doveva altresì infirmare gli effetti obbligatori di una cessione già compiuta, ovvero quelli d'un precedente sequestro, quando questa cessione o sequestro avessero per avventura attaccato lo stipendio avvenire dell'impiegato. Si discusse se una sentenza la quale per avventura aveva riconosciuto un credito, in base alla quale era stato operato un pignoramento sullo stipendio dell'impiegato, doveva avere il suo effetto, perchè pronunciata prima che la legge del 1864 fosse stata promulgata. Io ricordo, e la giurisprudenza è là per farne fede, che la Cassazione di Milano rispose che la legge doveva avere effetto immediato; ma contro la Cassazione di Milano, sorse, autorevolissima anche essa, la Corte di appello di Torino. Sono sole quattro righe di motivazione, che mi permetto di leggere, perchè sono come il conforto della dimostrazione, della opportunità e giustizia della

disposizione transitoria che io sostengo. La Corte di appello di Torino disse:

“ Dichiaro pure la nuova legge che gli stipendi degli impiegati non possono essere nè ceduti nè sequestrati; che essi sono diritti inerenti alla persona dell'impiegato, che non possono esser distratti a vantaggio di cessionari e creditori. Queste ragioni saranno buonissime per costituire un nuovo diritto, ma non potranno mai prevalere contro un titolo irrevocabile e garantito dalle leggi e regolamenti sotto il cui impero ebbe origine e compimento, senza grande scapito della istessa autorità della legge. ”

Le due pronuncie giudiziarie delle quali ho fatto ricordo, quella della Cassazione di Milano e quella della Corte di appello di Torino, ebbero una eco nei nostri dicasteri.

I ministri d'allora a sbarazzare i rispettivi uffici dai sequestri delle cessioni che pendevano, facendosi scudo delle decisioni della Corte suprema di Torino ordinarono che si spedissero senz'altro i mandati in favore degli impiegati a cui si riferivano le cessioni e i sequestri in corso, ma la Corte dei conti rifiutò la sua adesione, notando che la decisione della Cassazione di Milano non faceva stato; che vi erano altre Cassazioni nel regno e che intanto la Corte d'appello di Torino avea deciso diversamente. Ed allora di fronte a questa risposta della Corte dei conti il ministro che fece? Presentò una legge alla Camera; e fu la legge del 1866 che con quell'articolo unico, disse, dopo lunga e dibattuta discussione: tutto quello che è stato ceduto fino ad oggi e tutto quello che è stato sequestrato, per ciò che riguarda gli stipendi avvenire, non ha alcun valore.

Alcuni insorsero contro quella decisione, ma ripeto la legge fu votata nel modo che ho detto.

Io non debbo rendermi conto del turbamento che quella legge così grave, così precipitosa ebbe ad arrecare al paese.

Ma rileverò che fu riputata molto singolare in quell'incontro la condizione di un Parlamento (pronunzio queste parole con un senso di trepidazione) costretto a ricorrere a sè stesso per dare con una nuova legge una interpretazione di quello che aveva voluto due anni innanzi. Ciò equivaleva a confessare quanto meno che la legge del 1864 non aveva quelle doti di precisione e di chiarezza, non assicurava completamente tutti gl'interessi e non rispondeva a tutti i bisogni; occorreva una interpretazione autentica per essere in certo modo spiegata, avvalorata ed applicata.

Oggi sorge la stessa difficoltà, ed oggi nel disegno di legge della Commissione si dice: sono estese a questi impiegati le disposizioni della legge del 1866, lo che vuol dire che questa legge dovrebbe spiegare un effetto immediato che equivale per noi ad un effetto retroattivo.

E quale è la ragione per cui la Commissione giustifica questo? La Commissione dice: quando un impiegato ha ceduto il suo stipendio che non si è maturato ancora, ha ceduto una cosa non certa; ha ceduto una cosa che non possiede, ha ceduto una cosa che non è di suo diritto. Ora di una cosa che non si ha, non si può disporre. Quindi nessuno ha diritto di lamentarsi se oggi il Parlamento toglie efficacia ai precedenti sequestri, alle precedenti cessioni.

Io con tutto il rispetto che devo ai membri della Commissione, tra cui sono luminari del diritto, non posso associarmi a questa opinione. Io non capisco come un diritto potenziale, una speranza legittima non possano essere il corrispettivo di una cessione.

Del resto io mi preoccupo di un contratto fatto in piena buona fede, che per l'articolo 1321 del Codice civile deve avere la sua completa esecuzione. Ma come? Contro me, sovventore onesto che ho avuto fiducia nell'impiegato vostro, a cui ho affidato il capitale mio perchè ho contato sullo stipendio che egli percepiva, che ho anzi ricevuto in cessione o in garanzia, deve oggi dirsi che lo Stato ha con una legge dichiarato indisponibile lo stipendio di un impiegato.

È enorme!

No, a questo genere di alee i contraenti, per quanto vigilanti non sono mai obbligati, non sono mai costretti; sono le alee, ragionevolmente prevedibili, che voi potrete opporre, non mai una imprevidenza di questo genere.

L'impiegato che ha detto al suo creditore, io cedo lo stipendio; come impiegato ha detto una cosa seria, ed in buona fede il sovventore ha accettato questo modo di garanzia. Per carità non dite a questa gente onesta, che essi hanno il grave delitto di non aver pensato, che oggi la Camera italiana, con una disposizione di legge avrebbe dichiarato di negare ogni efficacia ad una serie di atti e di obbligazioni contrattuali com-

piuti da essi in perfetta buona fede sugli stipendi avvenire.

E poi ci sarebbe da fare, ma l'ora tarda me lo impedisce, la questione se l'impiegato si può ritenere pagato a giorni, ad ore, argomento questo che la Camera intende dove ci condurrebbe, e sempre ad un fine opposto a quello, che sostiene la onorevole Commissione nella sua relazione.

Senza dir altro e senza annoiare di più la Camera io mi sono preoccupato di due volontà libere ed oneste, le quali hanno liberamente ed onestamente contrattato, e non ho avuto il coraggio di abbandonare questa discussione, senza spendere per esse una parola, che le facesse sicure e tranquille.

Io alle aspettative legittime credo che si debba il massimo dei rispetti; esse finiscono per formare un vero e proprio diritto.

E noi, per quanto liberi di disporre tutto quello che si crede opportuno, di fronte al rispetto dei diritti dovremo pure inchinarci.

In presenza di tutto questo il collega Mariotti ed io abbiamo aggiunto al nostro emendamento una disposizione transitoria che non altera l'economia della legge emendata e suona così:

“ Le cessioni ed i sequestri sugli stipendi già in corso all'epoca della promulgazione della presente legge saranno proporzionalmente ridotti, ove occorra, al terzo dello stipendio.

“ Le anteriori cessioni e sequestri sulle pensioni conservano la loro giuridica efficacia. ”

Sono queste le proposte che, in omaggio e rispetto di tutti i diritti, io raccomando alla benevolenza della Camera. (*Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. La discussione di questa legge continuerà nella seduta antimeridiana di venerdì.

La seduta termina alle ore 12.25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).